

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ULTERIORE ROMA 15 E 16 DICEMBRE 2023**

*“Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista
della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”*

**MOZIONE
SULLA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE N. 247/2012
RELATIVA AL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’**

**predisposta dal GRUPPO DI LAVORO n. 4
MODALITÀ E FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE**

**presentata dalla Vicepresidente ULOF - Avv. Angela Maria Odescalchi
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lodi
delegato di diritto**

Premesso che

- L’ultimo rapporto Censis presentato in Cassa Forense ha evidenziato come la categoria dell’Avvocatura stia attraversando una profonda crisi, non solo per problematiche connesse all’attuale congiuntura economico-finanziaria, ma anche per criticità interne, legate a una disciplina non più adeguata.
- Si rende pertanto necessario rilanciare la professione forense rendendola maggiormente flessibile e adeguata alle nuove istanze sociali, nonché nuovamente appetibile per le generazioni più giovani.
- L’introduzione del processo telematico (sia civile che penale), l’avvento dei sistemi di intelligenza artificiale e di giustizia predittiva, nonché l’apertura del mercato dei servizi legali anche ai non avvocati, impongono di rivedere il ruolo etico-sociale della professione, contrastando le disparità di trattamento tra professionisti dell’area giuridica intesa in senso ampio.
- Le criticità interne rilevate, pertanto, attengono al **regime delle incompatibilità dell’avvocato**, sancite dall’art. 18 della legge 247/2012, con particolare riguardo alle lettere c) e b) della citata norma.
- La constatazione dell’inadeguatezza dell’attuale incompatibilità ad assumere la qualità di amministratore di società di persone o di società di capitali, nonché la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri gestori, nell’ottica di un sostanziale ampliamento delle competenze dell’avvocato, è finalizzata a una maggiore competitività professionale.

- La progressiva erosione degli ambiti di operatività tradizionalmente riservati in via esclusiva all'Avvocatura (si pensi agli interventi legislativi di riduzione e contenimento del contenzioso giudiziario) comporta inevitabilmente l'apertura verso ruoli e competenze prima d'oggi preclusi, proprio al fine di evitare l'emarginazione dell'avvocato dal mercato delle attività professionali e consentire di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti.
- È inoltre innegabile la necessità di introdurre all'interno dei processi gestionali/decisionali delle società commerciali la competenza giuridica nel diritto societario/commerciale di cui la nostra professione è portatrice.
- Ferma restando l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con il ruolo di imprenditore, tale non può ritenersi l'attività svolta all'interno degli organi collegiali (Consigli di amministrazione, comitati esecutivi).
- Ulteriore argomento su cui occorre confrontarsi è quello relativo all'art. 28 co. 10 L. 247/2012, che disciplina le **incompatibilità dei Consiglieri dell'Ordine con gli incarichi giudiziari**.
- L'esigenza di eliminare tale incompatibilità sorge soprattutto dalla prospettiva di dare rappresentanza negli organi di politica forense anche agli avvocati che, per scelta, assumano incarichi giudiziari, e che - allo stato - sono costretti a rinunciare a opportunità professionali oppure a rinunciare a ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine.
- È un vulnus che colpisce la rappresentanza e la governance dell'Avvocatura stessa, che viene talvolta ad essere privata delle migliori risorse intellettuali e professionali.
- Per superare le criticità connesse al rischio che gli organi di politica forense diventino centri di potere o di potenziale accaparramento di clientela, si consideri che l'attuale sistema di rotazione nell'assunzione delle cariche di fatto impedisce rendite di posizione.
- Il contemperamento delle due istanze potrebbe dunque essere risolto attraverso un rafforzamento della normativa che impone la rotazione nell'assegnazione degli incarichi giudiziari, favorendone la trasparenza e la pubblicità,

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

l'Avvocatura italiana riunita in Roma nel XXXV Congresso Nazionale Forense –
Sessione Ulteriore,

CONFERISCE MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti, affinché si

recepisca quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, e in particolare

PROPONE

la modifica degli artt. 18 lett. b) e c) e 28 co. 10 della L. 247/2012 nel senso di eliminare l'incompatibilità ad assumere la qualità di amministratore di società di persone o di società di capitali, nonché la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri gestori, con l'esercizio della professione forense; e di eliminare il divieto per i componenti dei Consigli dell'Ordine, per il tempo in cui durano in carica, di assumere incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

IL PRESENTATORE DELLA MOZIONE

PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI

VICEPRESIDENTE ULOF

Avv. Angela Maria Odescalchi